

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Dividendi e plusvalenze percepiti da soggetti Ires – rideterminate le percentuali di imponibilità
- 5 Allevamento – determinazione dei parametri per distinguere tra reddito agrario e reddito d'impresa
- 5 Bilanci di previsioni delle regioni – le linee guida della Corte dei conti
- 5 Revisione cooperative - nuova modulistica

Prassi

- 6 Revisori legali – le istruzioni in materia di formazione continua per gli iscritti al registro
- 6 ZFU Emilia – chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni
- 6 Rottamazione delle cartelle - la "Comunicazione delle somme dovute" è anche nell'area riservata
- 6 Iperammortamento e superammortamento beni immateriali – chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico
- 7 Antiriciclaggio e compro oro: indicazioni della G.d.F.
- 8 Rilevazione ricavi di vendita – chiarimenti dell'OIC
- 8 Affitti brevi: le regole per intermediari e portali online
- 9 Disposizioni attuative per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
- 9 Trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – chiarimenti
- 9 Studi di settore – periodo di imposta 2016
- 10 Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall'estero: chiarimenti
- 10 Cambio valute del mese di giugno 2017
- 10 Erogazioni liberali – Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima casa

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 11 Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni
- 11 Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 12 Codici tributo istituiti
- 12 Causali tributo istituite
- 13 Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 15 Software
- 15 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- | | | | |
|----|-------------|---|--|
| 16 | AIDC Milano | ✓ | Processo Tributario Telematico – guida |
| 17 | | ✓ | Società di capitali con ristretta compagine sociale – presunzione di |

Ordinary Assist

	attribuzione ai soci del maggior reddito accertato
ODCEC Roma	✓ Subentro nell'incarico professionale
ODCEC Milano	✓ Gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Reti del sistema idrico – trattamento fiscale del trasferimento
Consiglio nazionale notariato	✓ Garanzie del credito bancario
Assonime	✓ Premi di produttività e welfare aziendale ✓ Dichiarazione dei redditi SC 2017 e Irap 2017

Ordinary Assist

NORMATIVA

Dividendi e plusvalenze percepiti da soggetti Ires – rideterminate le percentuali di imponibilità

Aumentate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, del Tuir, in conseguenza della riduzione dell'Ires al 24% al fine di garantire l'invarianza del prelievo complessivo (Ires + Irpef) su tali elementi di reddito.

Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 26/5/17 (G.U. n.160 del 11/7/17)

L'art. 1, co. 61 della legge n. 208/2015, ha previsto la riduzione al 24% dell'aliquota Ires a decorrere dall'1/1/17. Il successivo co. 64 già prevedeva che un decreto del MEF avrebbe dovuto proporzionalmente rideterminare le percentuali di imponibilità degli utili da partecipazione. Infatti, posto che condizione per la riduzione dell'Ires è stata l'invarianza del prelievo complessivo su dividendi e plusvalenze, la riduzione dal 27,5% al 24% dell'aliquota Ires doveva essere accompagnata da un aumento del prelievo "a valle", ossia da un aumento delle percentuali di cui agli artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, del Tuir, ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze-minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, nonché dagli enti non commerciali.

Questa la nuova modalità di tassazione degli utili da partecipazione a soggetti Ires:

- **soci imprenditori (individuali e società di persone) Irpef per partecipazione qualificate e non qualificate** – imponibile il 58,14% degli utili da questi incassati in relazione alle partecipazioni, qualificate e non qualificate, nonché delle plusvalenze e minusvalenze realizzate su titoli che soddisfano i requisiti del regime di participation exemption (PEX) previsto dall'art. 87 del Tuir.
- **soci persone fisiche non imprenditori:**
 - ✓ partecipazioni qualificate – imponibile il 58,14% degli utili e sulle plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni qualificate;
 - ✓ partecipazioni non qualificate - resta fissata al 26% (dal 1/7/14 in base all'art. 3 del D.L. n. 66/2014) la percentuale dell'imposta sostitutiva degli utili incassati e delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate.

Enti non commerciali - Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lettera c), del Tuir, formati con utili prodotti:

- a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.
- fino all'esercizio in corso al 31/12/16, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

Presunzione di prioritaria distribuzione - A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31/12/16, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31/12/07, e poi fino all'esercizio in corso al 31/12/16.

Indicazioni nel modello redditi SC - L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall'ente partecipato nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07 all'esercizio in corso al 31/12/16 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione devono essere indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'art. 4, co. 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, deve essere data separata indicazione degli utili e proventi equiparati:

- maturati nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07 all'esercizio in

Ordinary Assist

corso al 31/12/16; • maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16. In caso di utili e proventi equiparati, nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti, tali dati sono forniti dal partecipante residente, previa attestazione da parte della società/ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi. Plusvalenze e minusvalenze - La rideterminazione della quota fiscalmente rilevante delle plusvalenze e minusvalenze non riguarda le partecipazioni detenute in società di persone e, più generale, ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, considerato che la diminuzione dell'aliquota Ires non incide sulle società di persone e che, diversamente, vi sarebbe stato un incremento del carico impositivo complessivamente gravante sui soci di società personali rispetto al passato.	
Allevamento – determinazione dei parametri per distinguere tra reddito agrario e reddito d'impresa Pubblicato il decreto per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016-2017. In particolare, il decreto, ai sensi dell'art. 32, co.3 del Tuir fissa: • per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b) del Tuir - entro cui è considerata attività agricola l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno - tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata; • valore medio e coefficiente per il calcolo del reddito attribuibile per ciascun capo eccedente quello che rientra nella rendita catastale. Per le attività di allevamento di animali esercitate oltre il detto limite, l'art. 56, co.5 del Tuir stabilisce che il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.	<i>Ministero dell'Economia e delle finanze, decreto 15/6/17 (G.U. n.162 del 13/7/17)</i>
Bilanci di previsioni delle regioni – le linee guida della Corte dei conti Stabilite le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni 2017-2019.	<i>Corte dei conti, delibera 13/6/17 (G.U. n.157 del 7/7/17)</i>
Revisione cooperative - nuova modulistica Approvata, con il decreto del MISE 12/6/17, la modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, al fine di accertare la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La modulistica, allegata al decreto citato (pubblicato sul sito del MISE), è costituita da verbale di revisione e schede relative a sistema amministrativo e provvedimenti da proporre.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, comunicato (G.U. n. 164, del 15/7/17)</i>

Ordinary Assist

PRASSI	
Revisori legali – le istruzioni in materia di formazione continua per gli iscritti al registro Fornite le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.	<i>Portale Revisione legale - Ragioneria Generale dello Stato, circolare del 6/7/17, n. 26</i>
ZFU Emilia – chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni Forniti chiarimenti sulle modalità e i limiti di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella ZFU istituita, con l'art. 12 del D.L. n. 78/2015, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17/1/14 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29/5/12, dopo le novità introdotte dal decreto "Milleproroghe" che, con l'art. 14: • ha esteso i periodi di imposta in relazione ai quali possono essere fruite le esenzioni fiscali, inserendo, accanto agli originari periodi 2015 e 2016, anche i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019. • ha aggiunto un nuovo co. 7-bis all'art. 12 del D.L. n. 78/2015, con cui è stato stabilito che per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6.000.000 euro per l'anno 2017 e 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al riguardo, è stato precisato che - considerato che l'importo complessivo delle agevolazioni non fruite alla data di entrata in vigore dell'art. 12, co. 7 bis del D.L. n. 78/2015 è superiore rispetto all'autorizzazione di spesa fissata, per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, nonché che la norma non fornisce indicazioni su come riportare le agevolazioni non fruite entro il limite di autorizzazione di spesa fissato dalla norma, né sulle modalità da seguire per il rispetto dei limiti annuali di fruizione previsti - le imprese beneficiarie, in via prudenziale devono: • considerare, quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d'imposta 2017-2019, l'ammontare dell'agevolazione non ancora fruita, ridotto del 12,3% al fine di rispettare l'autorizzazione complessiva di spesa stabilita; • tener conto, all'atto della fruizione delle agevolazioni residue, del peso proporzionale per ciascun anno derivante dai limiti annuali di fruizione fissati dall'art. 12 co. 7-bis, pari al 27,3% per il 2017, al 36,35% per il 2018 e al 36,35% per il 2019.	<i>MISE, Circolare direttoriale 27/6/17 n. 74294</i>
Rottamazione delle cartelle - la "Comunicazione delle somme dovute" è anche nell'area riservata Ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali è stata inviata la "Comunicazione delle somme dovute". Una copia della stessa comunicazione è disponibile anche nell'area riservata del sito Agenzia delle entrate – riscossione (ex Equitalia).	<i>Agenzia delle entrate – riscossione, comunicato del 10/7/17</i>
Iperammortamento e superammortamento beni immateriali – chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico Forniti ulteriori chiarimenti sull'agevolazione dell'iperammortamento e del superammortamento beni immateriali introdotte dalla legge di bilancio 2017.	<i>MISE, comunicato e documento pubblicati sul sito</i>

Ordinary Assist

Software embedded - Se un bene "industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento (software è embedded), tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%.

Beni consegnati nel 2016 - L'iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dall'1/1/17 al 31/12/17. Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, co. 1 e 2, del Tuir. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nell'allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

È stato altresì, chiarito che un bene compreso nell'allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell'iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene.

Esercenti arti e professioni - L'iperammortamento con maggiorazione del 150% non è applicabile agli esercenti arti e professioni in quanto riguarda solo i titolari di reddito d'impresa.

Collegamenti tra software e bene agevolato - Il software che rientra nell'allegato B può beneficiare del super ammortamento, con maggiorazione del 40%, a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato (e, dunque, anche se non direttamente applicato a un bene che fruisce dell'agevolazione del 150%).

Caratteristiche del bene "interconnesso" - Affinché un bene possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Perizia giurata - La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito e, anche in caso di acquisto di più beni, non può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.

In allegato ulteriori chiarimenti relativi a profili tecnologici dell'iper e super ammortamento.

Antiriciclaggio e compro oro: indicazioni della G.d.F.

Fornite direttive alle unità operative della G.d.F. in merito a:

a) normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, evidenziando, in particolare, i principali elementi di novità in materia di:

1. approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette;
2. soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
3. regime applicabile ai cc.dd. *money transfer*, nonché agli operatori del settore del gioco;
4. disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati;
5. utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio;

b) regolamentazione del settore dei compro oro.

[G.d.F., circolare n. 210557 del 7/7/17](#)

Ordinary Assist

Rilevazione ricavi di vendita – chiarimenti dell'OIC Forniti chiarimenti in merito alla presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano secondo i seguenti <i>business model</i>: • acquisto di materie prime e contestuale rivendita, oppure; • acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo. Al riguardo, l'OIC ha evidenziato che, ai fini della rilevazione dei ricavi, occorre far riferimento all'OIC 15 par. 29 secondo cui i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: • il processo produttivo dei beni è stato completato e; • si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Pertanto, se la società: • non assume alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati; • assume rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d'acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell'OIC 32.	<i>OIC, newsletter di giugno 2017, bozza di risposta alla richiesta di chiarimento</i>
Affitti brevi: le regole per intermediari e portali online Pubblicate le istruzioni per gli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 132395 del 12/07/17</i>
Le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dall'1/6/17, si applicano in via opzionale disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. L'opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario. Gli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online, devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell'Agenzia, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell'Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto. Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del	

Ordinary Assist

mele successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare. Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate.	
Disposizioni attuative per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Disponibili le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dei dati dei propri clienti nell'ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale. Per gli operatori, la prima scadenza è fissata al prossimo 21/8, mentre c'è tempo fino al 18/9/17 per iscriversi alla specifica sezione del Registro elettronico degli indirizzi (Rei). La comunicazione annuale relativa al 2016 va effettuata entro il 21/8/17. Da quest'ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino a l 5/9/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo "primo invio" col meccanismo della sostituzione. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, il 30 aprile dell'anno successivo. La comunicazione dovrà includere le giurisdizioni oggetto di scambio automatico secondo la tempistica indicata, per ognuna di esse, nell'Allegato C del Decreto. L'invio va effettuato telematicamente tramite il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), seguendo le specifiche tecniche e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 125650 del 4/7/17</i>
Trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – chiarimenti Per ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. La comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. Non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 87 del 5/7/17</i>
Studi di settore – periodo di imposta 2016 Forniti chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016. Elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22/12/16 con cui sono stati approvati 57 studi di settore, nonché 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica; l'evoluzione dei citati 57 studi è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2014. I 57 studi di settore approvati rappresentano la revisione di 68 studi in vigore dal 2013, per alcuni dei quali l'aggiornamento ha comportato l'accorpamento di più studi in un unico studio di settore.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 20 del 13/7/17</i>
Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall'estero: chiarimenti In considerazione degli effetti sospensivi che l'istituto della aspettativa non retribuita	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 92 del 14/7/17</i>

Ordinary Assist

produce sul rapporto di lavoro, si ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all'estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.	
L'articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato sia dall'articolo 1, comma 14, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dall'articolo 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone al comma 1 che: <i>“ a i fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”</i>. 3 Il comma 2 dello stesso articolo 44 prevede, altresì, che <i>“gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive”</i>.	
Cambio valute del mese di giugno 2017 Accertate per il mese di giugno 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 12598 dell'11/7/17</i>
Erogazioni liberali – Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima casa In risposta ad un quesito concernente un caso concreto, è stato chiarito che il contribuente che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla “prima casa di abitazione” in occasione della stipula dell'atto di donazione, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 del 4/7/17</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16/10/17. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 12/7/17</i>
Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017 Come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori: - per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale; - le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4/7/17</i>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI CONTRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all'articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	"6878" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sistema centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 "	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 84 del 3/7/17</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata	"1919" denominato "Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi a i contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 88 del 5/7/17</i>

Ordinary Assist

all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" ed "F24 Enti pubblici", dell'Iva sugli acquisti effettuati da parte dei soggetti che presentano il modello INTRA 12, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331	"6043" denominato "IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 3 31/1993"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 91 del 14/7/17</i>
CAUSALI CONTRIBUTO ISTITUITE		
Istituzione causale contributo (ASI1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative "ASICOOP"	"ASI1" denominata "Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative ASICOOP "	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 3/7/17</i>
INPS – Istituzione delle causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nei modelli di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e F24 Enti pubblici	• "LIFA" denominata "Finanziamento del Libretto Famiglia per l'accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54 - bis D.L. n. 50/2017"; • "CLOC" denominata "Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54 - bis D.L. n. 50/2017"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 81 del 3/7/17</i>
Istituzione causale contributo (EBIC) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare	"EBIC" denominata "Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo EBICOST"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82 del 3/7/17</i>

Ordinary Assist

al finanziamento dell'Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo "EBICOST"		
Istituzione causale contributo (EBG1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale "E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA"	"EBG1" denominata "Ente Bilaterale Generale E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83 del 3/7/17</i>
Istituzione causale contributo (ENB1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Nazionale Bilaterale per l'Ambiente e per la Sicurezza "ENBAS"	"ENB1" denominata "Ente Nazionale Bilaterale per l'Ambiente e per la Sicurezza ENBAS"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85 del 3/7/17</i>
Istituzione causale contributo (MET1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti "METASALUTE"	"MET1" denominata "Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti METASALUTE"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90 del 14/7/17</i>
MODELLI		
Modello cartella di pagamento	Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 134363 del 14/7/17</i>

Ordinary Assist

Modello IVA TR	Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 124040 del 14/7/17</i>
-----------------------	--	---

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili: • software accorpamento forniture Mod. 730-4 2017 (versione 1.0.0). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione modello di versamento F24 EP (Enti Pubblici) (versione 1.3.7); • software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.53); • software di controllo modello 730/2017 (versione 1.0.2); • software di compilazione modello Redditi EnC 2017 (Versione 1.0.1); • software di controllo modello Redditi 2017 (Versione 1.1.1); • software di compilazione modello Redditi SC 2017 (Versione 1.0.1); • software di compilazione modello Redditi SP 2017: (Versione 1.0.2); • software catasto dei fabbricati Docfa 4.	
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • la guida per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi nella sezione "L'Agenzia informa"; • attraverso il canale Entratel, le segnalazioni rivolte agli intermediari sulle irregolarità riscontrate nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali (anno 2013). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • gli elenchi di coloro che hanno chiesto l'iscrizione al 5 per mille 2017 dopo i termini di presentazione; • archivi comuni urbano e terreni Docfa 4; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • tabella dei codici tributo modello F24 Enti pubblici; • elenco dei provvedimenti di idoneità Biglietterie automatizzate; • tabelle di controllo compensazioni F24; • banche convenzionate F24 online; • tabelle di controllo compensazioni F24. • archivio comuni catasto urbano Docfa 4; • tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione.	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/7 al 15/7</i>

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Processo Tributario Telematico – guida: AIDC Milano Pubblicata una guida operativa sul nuovo processo tributario telematico. La guida si propone di aiutare il commercialista nella conoscenza di S.I.G.I.T. - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria - e delle sue videate, dei campi da compilare, dei formati ammessi.	<u>AIDC Milano, guida pubblicata il 14/7/17</u>
Società di capitali con ristretta compagine sociale – presunzione di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato: AIDC Milano I commercialisti di Milano hanno pubblicato la seguente massima in tema di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale: <i>“La presunzione secondo la quale nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.”.</i>	<u>AIDC Milano, norma di comportamento n. 198</u>
Subentro nell'incarico professionale: ODCEC Roma Pubblicato un documento che analizza il caso di subentro ad un collega commercialista nello svolgimento dell'attività professionale, come disciplinato dall'art. 16 del Codice Deontologico e dall'art. 20 del Codice delle Sanzioni Disciplinari, con particolare riferimento alle ipotesi di c.d. subentro "ordinario".	<u>ODCEC Roma, documento pubblicato il 7/7/17</u>
Gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI: ODCEC Milano Pubblicato un documento in cui sono fornite linee guida per il commercialista per poter fornire ai clienti supporto nella gestione della tesoreria e, in particolare, dei rischi finanziari (es. rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse correlato a fluttuazione dei tassi bancari, rischio dei tassi di cambio in presenza di crediti/debiti in valuta estera).	<u>ODCEC Milano, quaderno n.72</u>
Reti del sistema idrico – trattamento fiscale del trasferimento: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti analizzano il trattamento fiscale, sia per le imposte dirette che indirette, del trasferimento delle reti e degli impianti agli enti che effettueranno la gestione del servizio idrico.	<u>FNC, documento</u>
Garanzie del credito bancario: Consiglio nazionale notariato Analizzato il quadro delle garanzie bancarie che hanno una struttura genericamente riconducibile alla figura del cd. patto marciano. In particolare, nello studio sono esaminate: • la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, con particolare riferimento alle modalità di escussione della specifica garanzia e alla relazione intercorrente tra ipoteca e legittimazione del creditore a vendere per soddisfarsi sul ricavato; • l'art. 120 quinquiesdecies del TUB, soffermandosi sull'individuazione della rispettiva fattispecie normativa e del relativo ambito di applicazione, nonché, in particolare, sui concreti presupposti di operatività del c.d. “patto marciano” e sulle sue possibili implementazioni di natura negoziale; • l'incidenza della legislazione speciale di nuova introduzione sul possibile residuo	<u>CNN, studio n.1/2017/C</u>

Ordinary Assist

ambito applicativo della cessione in garanzia.	
Premi di produttività e il welfare aziendale – disciplina fiscale: Assonime Analizzata la disciplina fiscale dei premi di risultato e del <i>welfare</i> aziendale introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016 – secondo cui gli emolumenti retributivi premianti dei lavoratori dipendenti privati, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono assoggettati, salva espressa rinuncia da parte del lavoratore, a un'aliquota del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali - e poi modificata prima con l'art. 1, co. 160-162, della legge n. 232/2016 e poi dall'art.55 del D.L. n. 50/2017.	<i>Assonime, circolare n. 16/2017</i>
Tra le altre indicazioni, l'Assonime ha evidenziato i seguenti aspetti della disciplina. La legge n.208/2015 ha riconosciuto al dipendente la possibilità di “convertire” il premio fiscalmente agevolato in beni e servizi di <i>welfare</i> totalmente detassati. Non tutti i beni e i servizi acquisiti o fruiti dal lavoratore a seguito della “conversione” del premio di risultato risultavano “agevolabili” (attraverso il riconoscimento dell'esclusione dal reddito imponibile nei limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 51 del Tuir o della tassazione con imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016), ma solo quelli indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 51 del Tuir. Con la legge n. 232/2016 sono state eliminate alcune limitazioni previste per il caso in cui il dipendente decida di convertire il proprio premio agevolabile in: • azioni ; • contributi per la previdenza complementare o per l'assistenza sanitaria. Azioni - Nel caso in cui le azioni ricevute dal lavoratore derivino da conversione del premio di risultato, – nonostante l'art. 51, co. 2, lett. g), del Tuir escluda dal concorso al reddito di lavoro il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2065,83 euro - esse saranno totalmente detassate anche quando risultino di importo superiore a 2065,83 euro e senza che sussista alcun obbligo di detenzione triennale da parte del dipendente o alcun divieto di riacquisto da parte del datore di lavoro, della società emittente o di società controllanti. Contributi a forme di assistenza sanitaria - I contributi a forme di assistenza sanitaria derivanti dalla conversione del premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedono la soglia di 3.615,20 euro prevista, in generale, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir. Autovetture aziendali, alloggi e prestiti - L'art. 1, co. 160, lett. b) della legge di bilancio 2017, ha esteso la possibilità di conversione del premio di produttività anche ai benefit individuati dall'art. 51, co. 4 del Tuir (autovetture aziendali, alloggi e prestiti). Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore decida di convertire il proprio premio di risultato nei beni o servizi previsti dall'art. 51 co. 4 del Tuir, tali beni e servizi, fruiti in sostituzione del premio di risultato, concorreranno a formare il reddito del dipendente nei modi ordinariamente previsti dallo stesso comma 4 dell'art. 51 del Tuir. Sul punto, l'Assonime ritiene che la modifica della legge di bilancio 2017 abbia l'unico effetto di consentire la “conversione” del premio di risultato in uno dei <i>benefit</i> indicati nel comma 4 dell'art. 51, senza modificarne il relativo trattamento fiscale, rappresentato dal concorso alla determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, ancorché secondo i criteri forfettari dell'art. 51, co.4, del TUIR.	
Dichiarazione dei redditi SC 2017 e Irap 2017 – analisi delle novità normative e di prassi: Assonime Analizzate le principali novità di ordine normativo e interpretativo che impattano sulla dichiarazione REDDITI 2017- SC e IRAP 2017, nonché dei termini per il versamento delle imposte Ires e Irap. Con la circolare gli esperti di Assonime si sono soffermati in particolare su: • aspetti critici della disciplina CFC;	<i>Assonime, Circolare n. 17/2017</i>

Ordinary Assist

- innovazioni riguardanti la disciplina sui prezzi di trasferimento ex art. 110, co. 7, del Tuir, di recente modificata con l'art. 59 del D.L. n. 50/2017;
- abrogazione della disciplina di deducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10 e ss. del Tuir;
- novità in tema di rinuncia ai crediti da parte dei soci e in tema di ACE e le modifiche apportate alla disciplina IRAP.

In particolare, queste le indicazioni per quanto concerne la modifica della disciplina sul transfer pricing.

Con l'art. 59 del D.L. n. 50/2017 la disciplina sul *transfer pricing* dell'art. 110, co.7, del Tuir è stata modificata sotto 2 profili:

1. è stato sostituito il riferimento contenuto nel comma 7 al concetto di valore normale con il principio di libera concorrenza ai fini dell'individuazione dei prezzi di trasferimento;
2. è stato introdotto il nuovo art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973, con cui sono stati ampliati gli strumenti giuridici utilizzabili dal contribuente per ottenere il riconoscimento fiscale delle rettifiche in diminuzione del reddito.

Secondo gli esperti dell'Assonime, nonostante il D.L. n. 50/2017 sia entrato in vigore il 24/4/17, entrambe le disposizioni hanno efficacia anche per il passato e ciò in considerazione della loro natura, dato che la prima ha carattere "interpretativo" e la seconda ha natura "procedurale".

L'Assonime ha, inoltre, evidenziato, che con la modifica della manovra correttiva non è stata riproposta la previsione concernente l'estensione del *transfer pricing* alle operazioni relative a beni ceduti e servizi prestati da una società estera e un'impresa italiana operante "per conto" della prima in qualità di mandatario, agente, commissionario o distributore e, pertanto, la disciplina sul *transfer pricing*, non trova più applicazione in relazione a queste ultime operazioni.